COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725

<----------->

Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 69 Del 08-07-2011

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PARROCCHIA " MARIA SS. DEL CARMINE " E IL COMUNE PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE.

L'anno **duemilaundici,** il giorno **otto** del mese di **luglio** alle ore **12:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

Avv. Baccellieri Antonio	Sindaco	P
Prof. Loiacono Giuseppe	Vicesindaco	P
Sig. Giannone Vito Nicola	assessore	P
Rag.Rizzi Pasquale	assessore	A
Sig. Bellino Vito	assessore	A
Prof. Gigante Giacomo	assessore	P
Rag.Silletti Nicola	assessore	A

Assume la Presidenza il Avv. Baccellieri Antonio (Sindaco).

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di **REGOLARITA' TECNICA**
Favorevole **,** 06-07-011
Dott.ssa Baccaro Maria

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 222/85 permette agli Enti Ecclesiastici una titolarità giuridica in campo civile – successivamente organizzata dal Concordato tra Stato Italiano e Santa Sede – che ne consente la connessione con Enti pubblici senza alterare la natura privata delle proprie pertinenze nel settore educativo;

- le Leggi 142/90 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive hanno aperto spazi nuovi entro i quali sperimentare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, comprese anche nuove modalità nelle quali organizzarsi;

- la Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" prevede che sia "...istituito il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria." e che "...gli enti locali (...) assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento."

- la Legge 328/00 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che "i comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello". Inoltre "gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti (...) nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La legge assegna ai comuni l'esercizio delle seguenti attività:
  - programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie;
  - autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture
  - promozione delle risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione

- la Legge 206/03 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che esercitano attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo" sottolinea "il ruolo di sviluppo di realizzazione individuale e di socializzazione dei minori, adolescenti e giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale e di promozione e realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, promozione sociale e culturale, al contrasto dell'emarginazione della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile" dal precedente disegno di legge "Disposizioni per sostenere la partecipazione, le attività e la rappresentanza delle giovani generazioni nella società indica negli Enti locali i promotori e gli attuatori degli "interventi volti a garantire il sostegno e lo sviluppo dei diritti dei giovani e la crescita dell'associazionismo giovanile". In specifico si indicano due ordini di intervento: 1) il sostegno dei progetti giovani 2) la programmazione di politiche di piano per le giovani generazioni.

- la Legge regionale 32/85 "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l’attività motoria e sportiva”

Considerato che
- la parrocchia è proprietaria del campo sportivo di pallavolo e pallacanestro con annessi spogliatoi
- che il succitato impianto sportivo è stato finanziato con determinazione regionale n. 332/2008

- lo Statuto Comunale sancisce che "...il Comune, promuove le attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione fra giovani….”

Preso atto che:

- La Parrocchia “Maria SS. del Carmine di Sannicandro intende sottoscrivere un accordo che riconosca reciprocamente il valore e il ruolo delle due Istituzioni nel campo delle politiche giovanili giusta nota del 09/08/2010 utilizzando gli impianti sportivi oggetto del finanziamento regionale.

Dato atto del parere espresso ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D.lgs.n.267/2000;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese;

DELIBERA

Di richiamare le premesse riportate in narrativa e qui integralmente recepite.

1) di approvare la bozza di Convenzione che regola i rapporti tra la Parrocchia e questa Amministrazione per l’utilizzo delle strutture sportive.

2) di demandare al Capo Sezione Socio Assistenziale e Culturale a porre in essere gli atti conseguenziali.

3) di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs.n.267/2000.

CONVENZIONE

TRA LA PARROCCHIA MARIA SS. DEL CARMINE E
IL COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
CIRCA LE MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO PARROCCHIALE

L'anno 2011 addi_____del mese di._____
la **Parrocchia Maria SS. del Carmine** con sede in Sannicandro di Bari, via L. Clarizio, nella persona del Parroco pro-tempore Rev. Francesco Gramegna, al presente atto autorizzato dall'Arcivescovo di Bari- Bitonto con Decreto n.::::::: del::::::: (di seguito Parrocchia)

e

il Comune di Sannicandro di Bari nella persona del Sindaco pro- tempore, rappresentato, ai fini della stipula del presente atto da::::::::::::, in forza di :::::::::::::::::::::::: (di seguito Comune)

premesso

- che la Parrocchia è proprietaria di un campo sportivo di pallavolo e pallacanestro e spogliatoi annessi;
- che tale impianto sportivo è stato finanziato con Determinazione n.332/12.6.2008 del Dirigente del Settore politiche giovanili e sport della Regione Puglia;
- che la Parrocchia intende concederne il temporaneo utilizzo al fine di garantirne l'uso sociale;

convengono quanto segue:

1.la Parrocchia si impegna a concedere l'utilizzo del campo di pallavolo e pallacanestro e spogliatoi annessi, con i tempi, le modalità e le prescrizioni stabilite da apposite specifiche convenzioni a stipularsi, agli alunni che frequentano le scuole del Comune accompagnati dai rispettivi insegnanti, che, con la stipula della predetta convenzioni assumeranno diritti ed obblighi come nelle stesse disciplinati;
2. la permanenza degli alunni deve avvenire nel pieno rispetto delle norme comportamentali fissate nel regolamento dell'oratorio, il cui contenuto il Comune dichiara di ben conoscere; la pratica sportiva dovrà essere realizzata in coerenza con il progetto educativo oratoriano;
3.la Parrocchia metterà a disposizione, il campo di pallavolo e pallacanestro con gli spogliatoi per la normale attività ludico-sportiva e inoltre consentirà la presenza degli educatori indicati dalle Scuole, nei tempi, nelle ore e nei modi qui di seguito determinati:
- giorno e orari ;
4.Le Scuole del Comune, nei giorni e negli orari fissati e nelle specifiche Convenzioni dichiareranno ed espressamente accetteranno la custodia, assumendosi ogni obbligo connesso e conseguente alla stessa, della zona messa a disposizione. Si obbligheranno ed impegneranno, in ogni caso, all'utilizzo di detta zona usando la massima diligenza, nel rispetto di tutte le regole ed i principi del progetto educativo e delle finalità perseguite dalla Parrocchia; quest'ultima, in caso di grave inadempimento ed a suo insindacabile giudizio, potrà risolvere le convenzioni ed, in ogni caso, sospendere immediatamente la possibilità di utilizzo della zona messa a disposizione del richiedente vietandone l'accesso. Le scuole comunali forniranno ogni più ampia garanzia di legge ed espressamente esonereranno la Parrocchia da qualsivoglia responsabilità, per qualunque atto o fatto verificatosi nel periodo dell'utilizzo, nei confronti di qualsiasi terzo e di qualsiasi fruitore dell'impianto e nei confronti di qualsiasi soggetto, quantunque non considerato terzo, che, per qualsivoglia motivo, sia collegato e/o collegabile all'utilizzo del medesimo impianto; a tal fine espressamente manleveranno e garantiranno la Parrocchia da qualsiasi richiesta risarcitoria, da qualsiasi azione· collegata e/o collega bile all'utilizzo dell'impianto e connessa alla presente

convenzione.
Le convenzioni a stipularsi potranno prevedere a carico delle scuole che dovessero essere inadempienti agli obblighi assunti con la convenzione, una penale. Le Scuole si obbligheranno a garantire ed esonerare la Parrocchia da ogni responsabilità per i giorni e le ore di cui al punto precedente, con le seguenti modalità:
a. stipulando e/o esibendo, contestualmente alla sottoscrizione delle specifiche Convenzioni con le scuole, copia di polizza assicurativa che copre tutto il periodo di utilizzo della struttura dell'oratorio e che garantisce gli studenti ed insegnanti contro eventuali infortuni ed ogni altro tipo di responsabilità compresa quella civile anche verso terzi con clausola di maniera a favore dell'Ente proprietario e dell'Arcidiocesi di Bari- Bitonto stipulando contratto assicurativo con primaria Compagnia Assicurativa, ovvero in ragione di quelle **modalità di garanzia** che potranno essere oggetto di definizione nelle convenzioni a stipularsi;
b. la buona conservazione della struttura e delle attrezzature;
5. a. che l'utilizzo dell'oratorio e delle attrezzature contenute in esso da parte delle scuole del territorio e per le ore destinate sarà gratuita con il solo rimborso delle spese di gestione e manutenzione, da quantificarsi in sede di convenzioni specifiche;
b.Le convenzioni a stipularsi potranno subordinare l'utilizzo qui convenuto al versamento di una quota a titolo di cauzione.
6. la presente Convenzione avrà valore tra le parti per 15 anni a partire dalla data di agibilità dell'impianto sportivo, decorsi i quali la presente convenzione, senza necessità di disdetta alcuna, per espressa e concorde volontà delle parti, si scioglierà e cesserà ogni diritto di utilizzo della struttura.
La Parrocchia si impegna a mantenere la destinazione sportiva dell'impianto per tutta la durata della presente convenzione.
7. Le eventuali spese della presente Convenzione per la sua registrazione, in caso d'uso, nonché le imposte e tasse derivanti dalla stessa e previste dalle vigenti disposizioni in materia, saranno suddivise nella misura del 50% tra le parti.
8. Gli obblighi e gli impegni sin qui assunti dalle parti rivestono carattere essenziale ed inderogabile; ogni violazione produrrà la immediata risoluzione della Convenzione. In tal caso è fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
9. (cfr. Art. 20 legge R. 32/85) ~ Utilizzazione degli impianti
L'utilizzazione dell'impianto sportivo dovrà comunque essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, operanti nell' ambito del territorio comunale ove l'impianto è ubicato, ancorchè a pagamento secondo le tariffe dell'impianto e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.
10. per ogni controversia, che dovesse insorgere scaturisca dalla presente convenzione, sarà competente un collegio arbitrale composto da tre membri e cioè da un delegato del Sindaco, un delegato dell'Ordinario diocesano, un delegato del CONI di Bari.

Il Parroco p. il Comune

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Baccellieri Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N. …….

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il …….…… e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì ……

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal …… al ……..

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO